

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 145

11 luglio 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CAVALLI

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Oggetto assembleare n. 2959

Relazione

Nell'ambito dell'associazionismo, le Pro Loco presentano peculiarità e finalità tali che meritano di essere riconosciute e valorizzate, come questo progetto di legge intende proporre, al di là di quanto attualmente previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 recante 'Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale'.

L'organizzazione di iniziative, manifestazioni, spettacoli, sagre e altre attività simili, svolte dalle associazioni Pro Loco, sono ritenute indispensabili per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale immateriale, così come definito dalla Convenzione UNESCO del 2003, ratificata dallo Stato italiano il 27 settembre 2007, con legge n. 167.

Il progetto di legge intende quindi sottolineare e valorizzare quelli che per le Pro Loco sono obiettivi di creazione e conservazione del patrimonio culturale e ambientale dei rispettivi territori, attraverso attività che vanno dall'organizzazione di fiere e sagre paesane, alla gestione diretta di punti di informazione turistica. Un ruolo di primo piano sotto il profilo culturale, economico, sociale, nonché per quanto riguarda il volontariato ed i servizi forniti al territorio.

A dimostrazione di quanto sia rilevante la presenza delle Pro Loco sul territorio, attraverso l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) sono state individuate ben 339 associazioni Pro Loco in Emilia-Romagna, così distribuite a livello provinciale:

Provincia	Associazioni Pro Loco presenti
Bologna	88
Forli-Cesena	46
Ferrara	30
Modena	12
Piacenza	58
Parma	31
Ravenna	29
Reggio Emilia	22
Rimini	23

Si registra inoltre un numero di circa 30.000 soci in Emilia-Romagna e associazioni Pro Loco con oltre un secolo di attività alle spalle (come ad esempio la Pro Loco di Langhirano fondata

nel 1911 e la Pro Loco Castiglione dei Pepoli fondata addirittura nel 1899).

In un contesto simile, la seguente proposta di legge vuole rendere merito a queste storiche formazioni sociali, e sottolineare come la loro attività non sia un generico supporto al settore turistico, bensì un'indispensabile attività volta a favorire coesione sociale, sinergia fra i residenti, gli enti pubblici, gli operatori commerciali, gli enti e le altre associazioni private presenti sul territorio. Da più parti è stato richiesto un meritato riconoscimento di tutto ciò, attraverso una legge regionale specifica che ne disciplini le caratteristiche principali, le finalità e gli obiettivi meritevoli di riconoscimento pubblico, anche attraverso l'istituzione di un albo regionale *ad hoc*, forme di collaborazione con l'UNPLI e relative articolazioni, forme di sostegno alle iniziative ritenute più meritevoli.

Tra gli obiettivi da privilegiarsi nell'attività svolta, quelli di carattere:

- a) storico
- b) popolare

c) usi e costumi

d) eventi sociali ed enogastronomici

e) turistici.

In particolare si prevede che per conservare le tradizioni del territorio, durante lo svolgimento della sagre, si dovranno descrivere le modalità di preparazione e di consumazione del prodotto stesso, predisporre strumenti di comunicazione che permettano al consumatore di conoscere il prodotto che viene distribuito ed i legami storici culturali del territorio di produzione.

Con l'applicazione delle norme contenute in questo progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna potrà consolidare e aumentare la presenza delle Pro Loco sul territorio quali punti di riferimento di informazione turistica, di presidio dei beni culturali e delle piccole borgate.

Infine, si ritiene che un'associazione Pro Loco per Comune sia da ritenersi criterio fondamentale per evitare di disperdere il patrimonio e per identificare un solo chiaro punto di riferimento sul territorio.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità il riconoscimento e la valorizzazione delle associazioni Pro Loco nell'ambito delle associazioni di promozione sociale, dell'organizzazione e della programmazione turistica dell'Emilia-Romagna, definendo le associazioni Pro Loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei territori, del patrimonio naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico.

2. Le Pro Loco, costituite in forma di associazione riconosciute o non riconosciute, svolgono attività senza fine di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati per conseguire il riconoscimento e la valorizzazione dei seguenti ambiti:

a) storia delle comunità, usi e costumi, linguaggio, tradizioni scritte e non scritte, memoria storica, fonti ed eventi a valenza locale, con particolare risalto ed enfasi alla facilitazione del dialogo intergenerazionale ed interculturale;

b) tipicità, artigianato tradizionale, forme espressive, saperi tecnici e naturalistici appartenenti alle comunità locali;

c) forme di solidarietà sociale, percorsi di educazione e sensibilizzazione dei giovani volti al recupero ambientale, al restauro ed alla gestione di monumenti, al restauro di macchinari, degli attrezzi e degli utensili dei vecchi mestieri;

d) tutela delle minoranze linguistiche e dei dialetti locali;

e) ospitalità e turismo, servizi di accoglienza e ricettività alberghiera, informazione;

f) accesso e visita ai musei, siti storici e percorsi naturalistici.

3. Per i suddetti compiti potranno cooperare con Enti locali, associazioni e altri soggetti di cui al comma 1.

Art. 2

(Requisiti)

1. Le Pro Loco con sede in Emilia-Romagna sono associazioni di natura privatistica di valorizzazione del territorio e di utilità sociale, che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servono ad attrarre i turisti ed a rendere più gradevole il soggiorno degli stessi e la vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, eventualmente in convenzione o in accordo con altri enti.

Art. 3

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le Pro Loco si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa,

gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti: denominazione, sede legale, scopo, attribuzione di rappresentanza legale, assenza di fini di lucro, (intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, ma che consente saltuario esercizio di attività commerciale), obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali, democraticità dell'ordinamento interno, obbligo di rendicontazione e approvazione da parte degli organi statutari, modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio a favore di altra associazione avente gli stessi fini.

2. Nell'atto costitutivo e/o nello statuto dovranno inoltre essere esplicitamente previste:

a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

c) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel Comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica;

d) in caso di scioglimento, le disposizioni per la devoluzione dei beni.

Art. 4

(Ambito territoriale)

1. Le Pro Loco operano solitamente nell'ambito territoriale del Comune ove sono costituite ed hanno sede. In occasione di progetti condivisi con altre realtà territoriali possono attuare forme di collaborazione e condivisione.

2. In ogni Comune non può operare più di una Pro Loco, che deve risultare iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco.

Art. 5

(Albo regionale)

1. Al fine di perseguire le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna istituisce l'Albo regionale delle Pro Loco.

2. Potranno essere iscritte all'Albo regionale, le Pro Loco che hanno sede nel territorio regionale e vi operano in modo continuato da almeno un anno.

3. Le modalità di iscrizione all'Albo saranno stabilite con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6

(Forme di sostegno)

1. La Regione, per raggiungere le finalità di promozione turistica e valorizzazione delle culture locali, concede contributi o altre forme di sostegno alle associazioni Pro Loco iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 5.

2. I contributi sono concessi secondo criteri, priorità e modalità stabiliti con apposito atto della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con le scelte programmatiche della Regione.

3. Le funzioni gestionali e amministrative relative ai contributi di cui al comma 1 possono essere esercitate dai Comuni, cui vengono conferite le risorse necessarie in base al riparto effettuato con l'atto della Giunta Regionale di cui al comma 2.

4. La Regione può concedere alle Pro Loco, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile.

Art. 7

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
